

Reg. Gen. N. 255  
del 21-03-2025



**Comune di Buccheri**  
***“Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia”***  
*(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)*  
*Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”*  
*P.zza Toselli, 1*  
*Tel 0931880359 – Fax 0931880559*

## **UFFICIO DEL SINDACO**

### **ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 21.03.2025**

**Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti – Anno 2025**

#### **IL SINDACO**

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

#### **Premesso**

- che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che negli ultimi anni le temperature medie sono notevolmente aumentate, anche anticipando temporalmente l'inizio del periodo connesso al maggior rischio di incendi;

#### **Accertato**

- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- che in tali terreni per di più si annidano e proliferano insetti e roditori, causa di potenziali pericoli alla salute;
- che i margini delle strade non puliti rappresentano un primo immediato pericolo connesso al rischio di innesco di incendi boschivi e di interfaccia;

#### **Ritenuta**

la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

**Vista** la Legge n. 225/1992 “Istituzione del servizio di Protezione Civile”;

**Viste** le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996, n. 14 del 31.08.1998 e n. 14 del 14.04.2006;

**Visto** l’art. 29 del CdS;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.lgs. n.267/2000 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il D.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 14.3.1997,”;

**Visto** l’art. 69 dell’O.A.EE.LL.;

**Visto** il titolo III° del D.lgs. n. 139 dell’08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l’art 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il D.L. 91 del 24.6.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

**Visto** il D.L 91 del 24.6.2014 che modifica il D.lgs. n. 152/2006 riguardante l’abbruciatura dei residui vegetali, inserendo l’art. 256-bis il comma 6-bis che così recita: All’art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis, le disposizioni del presente articolo e dell’art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

**Vista** l’Ordinanza n. 3606/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori dell’Italia centro-meridionale”;

**Vista** la Circolare del 14.1.2008 del Presidente della Regione Siciliana;

**Vista** la Legge n. 689/1981;

**Visto** il D.P.R.S. del 4/6/2008;

**Visti** gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**Vista** la Determina Sindacale n. 23 del 29.5.2008;

**Vista** la Legge n. 116 dell’11/8/2014;

**Visto** l’art. 3 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**Visto** il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155;

**Visto** il D.A. 57/GAB del 14/03/2025;

**Vista** la nota 0029890 del 21 marzo 2025 del Servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

1. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di terreni, aree agricole, fondi agricoli o assi viari e margini stradali ricadenti nel territorio del Comune di Buccheri, entro e non oltre il **15.06.2025**, dovranno eliminare le sterpaglie, la vegetazione ed in generale qualunque materiale infiammabile, o che possa potenzialmente diventarlo, compresi i rifiuti, insistenti

nelle aree di cui sopra ed intorno ai fabbricati, agli impianti o ai confini di proprietà, per l'intera area di propria pertinenza, mantenendo tali condizioni almeno fino al **15.10.2025**.

2. Tutti i proprietari possessori e/o conduttori di terreni o aree agricole insistenti a confine con le strade rurali, entro e non oltre il **15.06.2025**, dovranno altresì eliminare le sterpaglie, la vegetazione ed in generale qualunque materiale infiammabile o che possa potenzialmente diventarlo, compresi i rifiuti, interessando una fascia di rispetto non inferiore a metri 10 dal proprio confine.
3. Tutti i proprietari possessori e/o affittuari ed a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate vicinanze di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, sono obbligati a procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15.05.2025**, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca, e più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di innesco incendi. Tale obbligo è altresì esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonia o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.

#### **Art. 2**

I proprietari e/o conduttori di terreni ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15.06.2025**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 3**

I soggetti di cui ai precedenti punti sono inoltre obbligati, **fino al 15.10.2025**, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la prevenzione degli inneschi e della diffusione degli incendi.

I soggetti di cui all'art. 1 comma 3, obbligati agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro i termini indicati, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine.

Decorso tale termine il Comune, per il tramite della Polizia Locale, procederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti nelle Ordinanze. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti fino alla comminazione delle sanzioni di legge e degli interventi sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 4**

Nel periodo compreso **tra il 15 Giugno 2025 ed il 15 Ottobre 2025** è severamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo salvo quanto in appresso specificato.

Oltre la distanza di metri 300 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale all'Ufficio dei Vigili Urbani ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, e dopo aver ricevuto da quest'ultimo la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- a) alla bruciatura delle sterpaglie o delle aree incolte, a condizione che vengano tracciati lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetrale lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- b) alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole, tipo oliveti, vigneti, agrumeti, orti etc, solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno metri 10,00 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente punto, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque intenda accendere fuochi nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore (le cui generalità dovranno essere indicate nella superiore comunicazione) insieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica, assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che il rischio di accensione sia scongiurato.

In relazione a quanto previsto dal presente punto, l'Amministrazione Comunale è comunque sollevata da ogni responsabilità e onere, anche nei confronti di terzi.

#### **Art. 5**

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, ed i proprietari di centraline e cabine di impianti di metano, con particolare riferimento a quelle insistenti all'interno del centro abitato, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 15.

#### **Art. 6**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

## Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20.

## SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da **€ 168,00 a € 674,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
2. L'inosservanza degli obblighi "a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate" è sanzionata dall'art. 42 della Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996, coordinata con la Legge regionale n. 14 del 14/04/2006;
3. Ai sensi dell'art. 256-bis del D.lgs. n.152/2006 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1 della Legge n. 6 del 2014): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese di bonifica". "Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'art. 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti". "Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato" (comma così modificato dall'art. 14, comma 8, Legge n. 116 dell'11/8/2014).
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423bis e 449 del codice penale, le violazioni a quanto sopra espresso ed a quanto contenuto nel regolamento dell'Ente emanato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/03/2007, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00 a € 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16/1996. La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1991 con provvedimento del Sindaco.
5. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa **non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00** ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge n. 353/2000 e successive modifiche.
6. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale.

## Ricorda

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne

comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Numero unico delle emergenze tel. 112**
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** tel. 115 - 0931875611
- **Corpo Forestale** tel. 1515 – 0931873093
- **Comando Polizia Municipale** tel. 09311969093
- **Arma Carabinieri** tel. 112 - 0931880135
- **Questura** tel. 113

#### **AVVISA**

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente e ricorso straordinario al Presidente delle Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.


#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Buccheri, affissa all'Albo Pretorio e resa pubblica su tutto il territorio comunale mediante distribuzione nei luoghi maggiormente frequentati.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:, alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste serv. 15, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, alla Stazione Carabinieri di Buccheri, al Comando di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco di Palazzolo A., al Libero Consorzio di Siracusa, alla Direzione ANAS territoriale, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Comunale Protezione Civile, alla Società Anapo Gas, alla Società SIRGAS s.r.l., Siracusana GAS e Mediterranea Energia soc.cons.a.r.l. .

Dalla Residenza Municipale addì 21.03.2025



**Il Sindaco**  
**Avv. Alessandro Caiazzo**